

previsto dall'articolo 19 della legge 10 agosto 1893.

« Il Governo del Re ha la facoltà di concedere agli Istituti di emissione una congrua proroga dei termini prescritti per la mobilitazione. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

Salandra. Onorevole presidente, io mi era iscritto per sostenere l'emendamento presentato da me ed altri miei colleghi; ma lo scopo, che ci proponevamo, è stato pienamente raggiunto coll'articolo concordato tra ministro e Commissione, e quindi non ho che a ritirare l'emendamento, dando lode al Governo e alla Commissione delle loro nuove disposizioni d'animo, ed augurandomi che le medesime perdurino quando si discuterà la legge definitiva.

Luzzatti, ministro del tesoro. Non posso accettare l'augurio che in questo senso: che vengano innanzi alla Camera proposte concrete, le quali abbiano un tal colore di certezza da vincere perfino lo scetticismo incurabile dell'onorevole Salandra.

Salandra. L'onorevole ministro del tesoro accetti pure l'augurio secondo le sue intenzioni; io lo mantengo secondo le mie.

Presidente. Pongo a partito questo articolo secondo il nuovo testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

« Art. 6. Il credito permanente di cui nell'articolo 12 della Convenzione con la Banca d'Italia, e nell'articolo 8 dell'allegato C pel Banco di Sicilia, come il credito di cui nell'articolo 1 delle disposizioni generali (allegato D), avrà una scadenza che sarà determinata nello speciale Decreto Reale quivi accennato. »

(È approvato).

« Art. 7. Agli effetti del combinato disposto degli articoli 13 e 19 della Convenzione con la Banca d'Italia e degli articoli 9 e 13 dell'allegato per il Banco di Sicilia, gli impieghi ivi previsti non dovranno mai eccedere la proporzione del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle riserve di ciascun Istituto, quando questa proporzione superi rispettivamente la misura degli impieghi previsti dall'articolo 19 della Con-

venzione colla Banca d'Italia e dall'articolo 13 del Banco di Sicilia. »

A questo articolo la Commissione propone di aggiungere il seguente comma:

« Rimangono salvi gli abbuoni e le rispettive riduzioni ai sensi degli articoli 13, 15 e 16 dell'allegato A e degli articoli 9, 11 e 12 dell'allegato C. »

Sonnino Sidney. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Si tratta di una semplice questione di forma, ma che ha la sua importanza per evitare questioni, poichè questo articolo tocca la Convenzione con la Banca d'Italia.

Mi pare perfettamente inutile, anzi dannoso agli scopi, a cui mira la Commissione, e che io approvo, l'ultimo inciso: « quando questa proporzione superi rispettivamente ecc. »

Nella prima parte dell'articolo la Commissione, ed a ragione, cumula il 15 per cento della circolazione (articolo 13) con i 40 milioni dell'articolo 19; e dispone che non dovranno insieme superare il 30 per cento della riserva metallica; e fin qui siamo d'accordo.

Nella seconda parte di questo articolo questo 30 per cento non si riferisce più alle due cose riunite, ma ad una sola.

Evidentemente, e dalla relazione e dalla prima parte dell'articolo risulta che la Commissione vuole che il 15 per cento, più i 40 milioni, non possano mai superare il 30 per cento della riserva metallica.

Questo è detto nella prima parte dell'articolo; ma nella seconda parte è detto diversamente.

L'articolo guadagnerebbe in chiarezza e precisione, e si eviterebbero molte questioni fermandosi alla parola *Istituto*.

Luzzatti, ministro del tesoro. Io proporrei, se la Camera lo consente, di lasciare illeso l'articolo 9 che riguarda la facoltà di elevare da 7 a 15 per cento la parte della riserva metallica, che può essere impiegata in conformità alle disposizioni dell'articolo 31 della legge 8 agosto 1895, e di sospendere per ora, poichè abbiamo prorogato per necessità di cose i termini, l'azione dell'articolo 13.

Presidente. Abbia la bontà di dirmi come intende modificare questo articolo, onorevole ministro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Proporrei di lasciare illeso l'articolo 9 come è scritto nel